



Dott. Federico Magnante
Trecco
Notaio

Allegato "B" all'atto n. 8599/5015 del rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SENATORE RAFFAELE CAPPELLI"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SENATORE RAFFAELE CAPPELLI", con sede in San Demetrio ne' Vestini presso la sede Municipale.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.


La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribui-

La Fondazione opera nell'ambito del territorio del Comune di San Demetrio Ne' Vestini nonché in ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

La Fondazione persegue lo scopo della promozione del territorio vestino sotto l'aspetto sociale, culturale, sportivo, turistico e ambientale.

La Fondazione persegue le finalità di cui al comma 1 tramite l'organizzazione o la promozione di attività comprese nelle seguenti categorie, elencate sotto le lettere a, b, c, d, del presente comma.



a. Organizzazione di eventi annuali a carattere fieristico, culturale, ricreativo e sportivo attraverso la creazione di contenitori culturali ove privati, enti, associazioni, istituzioni possano cooperare in un progetto comune o progetti di aggregazione nell'ambito dei valori e finalità della fondazione.

b. Promozione o partecipazione ad iniziative tese al coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali, attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi nell'ambito dell'associazionismo e del volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino.

c. Iniziative di promozione e valorizzazione del territorio nelle sue peculiarità storiche, culturali, sociali e morfologiche, con particolare riferimento ai siti di interesse ambientale delle Grotte di Stiffe e del Lago di Sinizzo - Sorgente dell'Acquatina.

d. Iniziative volte alla rievocazione storica e alla valorizzazione delle tradizioni del territorio quali la coltivazione e la trasformazione dei frumenti antichi (Grano del Senatore Cappelli) attraverso eventi culturali-formativi e l'istituzione della Scuola del Pane quale strumento di formazione, divulgazione, nonché di emancipazione sociale dei giovani.


Le attività della Fondazione devono essere sempre compatibili con le finalità e le funzioni istituzionali dell'ente locale fondatore.

La fondazione opera esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, la Fondazione potrà svolgere le seguenti ulteriori attività strumentali, accessorie o connesse:

Organizzazione e gestione di convegni, seminari, mostre; stipulare accordi con soggetti pubblici o privati considerati utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; Costituzione o concorso alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone o di capitali, nonché partecipazione a Società del medesimo tipo; Promozione di forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione; ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.



ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni

mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione

ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dalla Chiesa, da Enti territoriali e da altri Enti pubblici.

Il fondo di dotazione deve essere sempre composto in modo che la componente pubblica sia maggioritaria.

ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.


Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 7 - SOCI DELLA FONDAZIONE

I soci della Fondazione si dividono in Fondatori e parteci-



panti.

ARTICOLO 7.1 SOCI FONDATORI

Sono Soci fondatori i sotto elencati soggetti pubblici e persone fisiche, che hanno promosso la Fondazione:

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI;

i Sig.ri: BRUNO NINO nato a L'AQUILA il 07.10.1971, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIALE GRAN SASSO, 11, C.F. BRNNNI71R07A345P, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione;

- AURELI GUIDO nato a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 10.07.1946, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA INDIPENDENZA, 8, C.F. RLAGDU46L10H819S, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione;

- TIMPERI GIORGIO nato a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 17.02.1959, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA CARDAMONE, 1, C.F. TMPGRG59B17H819H, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione ;


- DI GASBARRO EUSANIO nato a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 19.12.1945, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA NAZIONALE, 57, C.F. DGSSNE45T19H819J, socio fondatore in quota 4/83 pari al 4,82% del fondo di dotazione ;

- DI BARTOLOMEO FRANCESCO nato a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 12.05.1949, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA UMBERTO POSTIGLIONE, 32, C.F. DBRFNC49E12H819U, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione ;

- CICCONE ADINO nato a L'AQUILA il 15.10.1967, residente in
SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA DELLA STAZIONE, 32 , C.F.
CCCDNA67R15A345Z, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa
1,20% del fondo di dotazione;

- TADDEI ALESSANDRO nato a L'AQUILA il 17.04.1977, residente
in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA DELLA PARROCCHIA, 3, C.F.
TDDLNS77D17A345D, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa
1,20% del fondo di dotazione;

- FAZIO ALESSIA nata a FOLIGNO (PG) il 17.07.1986, residente
in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA DEL CALVARIO, 25, C.F.
FZALSS86L57D653A, socio fondatore in quota
1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione;



- PRIGNOLI ANNA nata a L'AQUILA il 02.04.1968, residente in
SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA NAZIONALE, 57/1 , C.F.
PRGNNA68D42A345B, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa
1,20% del fondo di dotazione ;

- DE MATTEIS PIETRO nato a UPATA (VENEZUELA) il 22.03.1960,
residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA DELLA CONCIA,
8, C.F. DMPTR60C22Z614A, socio fondatore in quota 1/83 pari
a circa 1,20% del fondo di dotazione;

- COLETTI PASQUALE nato a FAGNANO ALTO (AQ) il 11.02.1957,
residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA DOMENICO DE NUN-
TIS, 5, C.F. CLTPQL57B11DG65K, socio fondatore in quota
1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione ;

- ROSA DANIELE nato a L'AQUILA il 07.03.1972, residente in

SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA INFERIORE, 25, C.F.

RSODNL72C07A345G, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa

1,20% del fondo di dotazione ;

- ULIZIO RICCARDO nato a L'AQUILA il 08.11.1982, residente

in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA NAZIONALE, 33, C.F.

LZURCR82D15A345U, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa

1,20% del fondo di dotazione;

- BARONE BERENGARIO nato a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il

12.05.1949, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA GA-

BRIELE D'ANNUNZIO, 13, C.F. BRNBNG47S08H819D, socio fondato-

re in quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione ;

- DI GASBARRO ANTONELLA nata a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il

10.04.1954 Residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA DEL

CALVARIO, 42 , C.F. DGSNNL54D59H819L, socio fondatore in quo-

ta 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione ;

- D'INTINO PATRIZIA nata a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il

25.06.1961, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA RO-

MA, 8, C.F. DNTPRZ61H65H819A, socio fondatore in quota

1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione;

- PORRELLI DAVIDE nato a SAN DEMETRIO NE' VESTINI IL

12.07.1967, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA SCU-

RA, 2, C.F. PRRDVD67L12H819U, socio fondatore in quota

1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione;

- DE MATTEIS FABRIZIO nato a L'AQUILA IL 24.03.1972, Residen-

te in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in

VIA NAZIONALE, 31, C.F. DMTRZ72C24A345A, socio fondatore in
quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione ;

- CIRILLI LUCIA nata a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il
01.10.1947, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA SO-
PRA PALAZZO, 4, C.F. CRLLCU47R41H819I, socio fondatore in
quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione;


- PICHELLI GIUSEPPE nato a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il
13.04.1947, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA SO-
PRA PALAZZO, 2, C.F. FCHGPP47D13H819V, socio fondatore in
quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione;

- MIRABELLA ROBERTO nato a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il
21.05.1963, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA
SANT'EUSANIO FORCONESE, 4, C.F. LDRRDE63FE01H0102,
in quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione;

- DI LORETO MARIANO nato a SANT'EUSANIO FORCONESE il
30.10.1959, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA NA-
ZIONALE, 49/1, C.F. DLRMRN59R30I336W, socio fondatore in quo-
ta 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione;

- LOLLI ANGELO nato a SANT'EUSANIO FORCONESE il 10.07.1962,
residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA NAZIONALE, 46,
C.F. LLLNGL62L10I336K, socio fondatore in quota 1/83 pari a
circa 1,20% del fondo di dotazione;

- TAMMARO GIANFRANCO nato a AARAU (SVIZZERA) il 22.09.1970,
residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA DA DENOMINARE,
C.F. TMMGFR70P22Z133M, socio fondatore in quota 1/83 pari a



circa 1,20% del fondo di dotazione;

- ANDREASSI GINA FELICIA nata a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 09.12.1965, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA INFERIORE, 7, C.F. NDRGFL65T49H819M, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione;

- SALUZZI DOMENICO nato a AUGSBURG (GERMANIA) il 07.09.1968, residente in PESCARA in VIA NAPOLI, 41, C.F. SLZDNC68P07Z112A, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione ;

- CAPPELLI MONIA nata a L'AQUILA il 05.07.1990, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA NAZIONALE, 15, C.F. CPPMNO90L65A345H, socio fondatore in quota

1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione ;

- CAPALDO GABRIELLA nata a CAMPO DI GIOVE il 10.08.1964, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA NAZIONALE, 62, C.F. CPLGRL64M50B526T, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione ;


- DI NARDO CHRISTIAN GIULIO nato a ORTONA il 17.03.1993, residente in SAN DEMETRIO NE' VESTINI in VIA DON SANTE DE' LEONARDIS, 11, C.F. DNRCRS93C17G141J, socio fondatore in quota 1/83 pari a circa 1,20% del fondo di dotazione.

Ai fini dell'acquisizione delle connesse prerogative, posso-no assumere la qualifica di Socio Fondatore, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio, con il voto che rappresenti almeno il 51% del fondo di dotazione,

le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

ARTICOLO 7.2 SOCI PARTECIPANTI

Il Consiglio della Fondazione può eleggere Soci Partecipanti da individuarsi tra le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio oppure con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali o con servizi e con attività professionali di particolare rilievo.



Il Consiglio potrà determinare, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 10, lett.g, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio decide a maggioranza assoluta, con il voto che rappresenti almeno il 51% del fondo di dotazione, l'esclusione di Soci Fondatori e Soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto.

L'esclusione dalla qualifica di Socio Fondatore o Partecipan-

te ha luogo per i seguenti motivi:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni

e i conferimenti previsto dal presente statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione

con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non pa-

trimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo

anche per i seguenti motivi:

d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

e) apertura di procedure di liquidazione;

f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche

attingendo alla

Il Consiglio può deliberare l'esclusione di cui al comma 1,

per ulteriori casi, non ricompresi nel precedente comma 2,

lettere a;b;c;d;e;f, di grave e reiterato inadempimento de-

gli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto.

I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, rece-

dere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice

civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbli-

gazioni assunte.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente;

- il Comitato tecnico-scientifico;

- l'Assemblea di partecipazione;

- il Revisore dei conti.


ARTICOLO 10 - CONSIGLIO

Il Consiglio adotta le deliberazioni necessarie alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Consiglio si compone in modo che siano rappresentati tutti i soci Fondatori e gli altri rappresentanti eletti dall'Assemblea, come stabilito dal successivo art. 14. Il Consiglio rimane in carica sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina ed è eletto dai Soci fondatori tra coloro, in possesso dei requisiti di serietà, professionalità, d'indipendenza che non versino in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità e di incompatibilità per l'assunzione della carica, come definite dalla legge, che abbiano ottenuto almeno un voto da un socio fondatore.

Più soci possono eleggere il medesimo consigliere, in tal caso, quest'ultimo rappresenta, in seno all'assemblea, la somma delle quote del fondo di dotazione possedute dai propri elettori.

I Soci fondatori, o i legali rappresentanti delle società o enti fondatori, possono sempre ricoprire la qualifica di membro del Consiglio ed, allo scopo, eleggere se stessi o altro Socio fondatore quale Consigliere.



La carica di membro del Consiglio non è incompatibile con quella di membro della Giunta.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della seduta, con avviso contenente la descrizione sintetica degli argomenti da trattare il giorno, l'ora ed il luogo della seduta. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del fondo di dotazione e decide con il voto della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la medesima quota del 51% del fondo di dotazione.

Il Consiglio, in particolare, delibera sulle seguenti materie:

- a) piano generale delle attività della Fondazione; piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- b) criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Socio fondatore e di Socio partecipante ai sensi dell'articolo 7;
- c) nomina di tre componenti della Giunta;
- d) nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- e) nomina del Revisore dei conti;
- f) bilancio di previsione e il conto consuntivo su proposta della Giunta;
- g) regolamenti della Fondazione;
- h) determinazioni in ordine al patrimonio della Fondazione;

i) ulteriori competenze attribuite dallo Statuto.

Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei membri che rappresenti almeno il 51% del fondo di dotazione sulle seguenti materie:

l) nomina del Presidente della Fondazione;

m) attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7.1;

n) modifiche dello statuto, previa acquisizione del parere vincolante dell'ente locale fondatore;


o) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Con regolamento adottato ai sensi dell'art.10 lettera g, il Consiglio può definire, nel rispetto della dignità dello Statuto, regole di dettaglio, relative alla convocazione, alla modalità di adozione delle deliberazioni ed alla più generale regolamentazione di funzionamento del Consiglio della Fondazione.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio tra soggetti in possesso dei requisiti per l'elezione a membro della Consiglio, ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede il Consiglio, la Giunta e l'Assemblea dei Partecipanti e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi, anche ai fini



dell'instaurazione di rapporti di collaborazione a sostegno

delle attività della Fondazione.

Il Vicepresidente ha la rappresentanza legale della Fondazio-

ne ed esercita tutte le funzioni del Presidente, in caso di

assenza, impedimento, dimissioni, fino ad elezione del nuo-

vo. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il vicepresidente è eletto dall'Assemblea di partecipazione

a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Con regolamento adottato ai sensi dell'art.10 lettera g, il

Consiglio può definire, nel rispetto delle disposizioni del-

lo Statuto, ulteriori cause di incompatibilità o requisiti

specifici per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente

della Fondazione

ARTICOLO 12 - GIUNTA

La Giunta è composta da cinque membri, di cui tre scelti dal

Consiglio, uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione, ol-

tre il Presidente della Fondazione, membro di diritto.

La Giunta è composta in modo che siano sempre compresi due

rappresentanti designati dall'ente locale socio fondatore.

I membri della Giunta sono eletti, secondo quanto previsto

dal presente articolo, tra soggetti in possesso dei requisiti

di onorabilità, professionalità, d'indipendenza che non

versino in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità e di in-

compatibilità per l'assunzione della carica, come definite

dalla legge, restano in carica per un triennio sono rieleggi-

bili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.


La Giunta provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, operando, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, in attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio. Gli atti di amministrazione straordinaria sono sempre preceduti da deliberazione di indirizzo o autorizzazione del Consiglio.

La Giunta provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio per l'approvazione. Provvede altresì a predisporre gli schemi dei regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio per l'approvazione.

La Giunta è convocata dal Presidente e adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La Giunta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Con deliberazione del Consiglio, adottata ai sensi dell'art.10 lettera i, possono essere trasferite le attribuzioni della Giunta, per periodi predeterminati, al Presidente che le esercita in qualità di amministratore unico della fondazione.

Con regolamento adottato ai sensi dell'art.10 lettera g, il Consiglio può definire, nel rispetto delle disposizioni del-



lo Statuto, specifiche norme di funzionamento, relative alla convocazione, alle adunanze e alla modalità di adozione delle deliberazioni e l'ulteriore regolamentazione della Giunta della Fondazione.

ARTICOLO 12.1 - DECADENZA

I membri eletti del Consiglio e della Giunta, decadono dalla carica a seguito di n. 3 assenze consecutive e non giustificate alle sedute regolarmente convocate. L'organo di appartenenza delibera la decadenza del membro assente nella prima seduta utile.

ARTICOLO 13 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio in ordine ai programmi e alle attività didattiche e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei programmi e progetti.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

Di norma la partecipazione è onoraria e gratuita. La corresponsione di eventuali compensi, o rimborsi spese, deve essere prevista all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

ARTICOLO 13.1 - PROGRAMMI E PROGETTI

I Soci fondatori, i sostenitori e i soggetti esterni alla fondazione possono presentare al Consiglio proposte di programmi e progetti che devono sempre comprendere le specifiche tecniche di fattibilità e la copertura economica necessaria.

I programmi e progetti proposti da soggetti esterni devono essere finanziati con l'apporto dei proponenti al fondo di gestione.

Per ogni programma o progetto approvato dal Consiglio è nominato dalla Giunta un comitato di progetto composto da 1 a 5 membri con funzioni referenti e operative.



ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno un membro del Consiglio rappresentante dei Partecipanti e un membro della Giunta rappresentante dei Partecipanti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 15 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio.

Resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Può essere revocato in qualsiasi momento, per giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

ARTICOLO 16 - CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I, del codice civile e in particolare dall'articolo 23, comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi ovvero qualora gli amministratori non a-


giscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio o due membri della Giunta sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione di cui all'articolo 25 del codice civile.

ARTICOLO 17 SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono, in valore o in proprietà, ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti e sino alla concorrenza dei medesimi, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio. I beni immobili, le dotazioni strumentali e le eccedenze del fondo di gestione e di dotazione non distribuite o distribuibili ai sensi del precedente comma sono trasferite al Comune socio fondatore.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stes-



sa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo, il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.

Firmato: Salvatore Santangelo - Federico Magnante Trecco notaio.

Registrato a L'Aquila il 16 gennaio 2019 al n. 246 Serie 1T.

In conformità dell'originale che si rilascia per gli usi consentiti su richiesta della parte.

Impiegati sette fogli.

L'Aquila, il ventisei giugno duemiladiciannove.

Dr. Federico MAGNANTE TRECCO notaio

